



Comune di Crema

Settore Edilizia Privata

Ordinanza n. 2013/00283 del 30/09/2013

Oggetto: ESPOSIZIONE TARGA IDENTIFICATIVA DELL'AMMINISTRATORE NEGLI EDIFICI CONDOMINIALI

IL SINDACO

PREMESSO

che la legge n° 220 del 11.12.2012 ha modificato l'articolo 1129 del Codice Civile che disciplina la nomina e revoca degli amministratori di condominio, introducendo l'obbligo di apporre, presso il luogo di accesso ai condomini o di maggior uso comune, accessibile anche a terzi, una targa riportante i dati ed il recapito dell'amministratore di condominio;

RITENUTO

opportuno facilitare le attività di prevenzione e di informazione della popolazione ed agevolare operativamente le attività pubbliche a tutela della incolumità dei cittadini in corso di evento, disponendo l'obbligo di esposizione sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune accessibile anche ai terzi, di una targa riportante il nominativo, l'indirizzo, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica dell'Amministratore pro-tempore, o della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore, di ogni condominio;

RILEVATO

- che l'art. 108, comma 1 punto c1) del D.Lgs. n°112/98 disciplina le funzioni e compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- che l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" riconosce al Sindaco, quale autorità locale, l'esercizio delle funzioni nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, come quelle sopra richiamate;
- che l'art. 1129 del Codice Civile stabilisce che le assemblee dei condomini con almeno quattro unità immobiliari devono provvedere a nominare un amministratore;

ORDINA

- 1) che ogni Amministratore pro-tempore dei fabbricati riuniti in condominio sul territorio comunale provveda, per le motivazioni esposte in premessa, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, ad esporre, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune accessibile anche ai terzi, una targa riportante:
 - il nome e cognome dell'Amministratore di condominio o della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore;
 - l'indirizzo della sede o ufficio dove vengono svolte le attività di amministratore;
 - i numeri di telefono, di fax e l'indirizzo e-mail dell'amministratore;
 - il numero e la data della legge di riferimento e dell'Ordinanza sindacale di disciplina delle targhe per gli amministratori di condominio;
- 2) che la targa da esporre abbia le seguenti caratteristiche:
 - dimensione rettangolare di cm. 15 x cm. 10;

- stampa digitale con scritte nere su fondo grigio e protezione ai raggi UV;
- 3) che, in applicazione di quanto disposto dall'art.17 del D.Lgs. n° 507/93, la targa sia esente dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità;
- 4) che la targa debba essere reperita ed apposta sul muro a cura e spese dei soggetti interessati;
- 5) che in caso di inottemperanza all'obbligo di apposizione della targa, o di uso di targa difforme da quanto stabilito dall'Ordinanza, debba essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50,00 euro;

INOLTRA

la presente Ordinanza alla Polizia Locale, per la vigilanza sull'ottemperanza del provvedimento e l'applicazione delle sanzioni ai contravventori, secondo le modalità previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DISPONE

- 1) che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e venga trasmessa alle Associazioni di Categoria degli Amministratori di Condominio, dei Proprietari, degli Inquilini e dei Consumatori, nonché alla Camera di Commercio di Cremona e alle Associazioni di Categoria dell'Industria, Commercio, Artigianato e Agricoltura;
- 2) di inviare il presente provvedimento per conoscenza:
 - alla Provincia di Cremona;
 - alla Prefettura di Cremona, Ufficio Territoriale del Governo;
 - alla Questura di Cremona;
 - al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cremona.

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge n° 1034 del 06.12.1971, così come modificata dal codice del processo amministrativo allegato al decreto legislativo n° 104 del 02.07.2010 e successive modifiche e integrazioni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n° 1199 del 24.11.1971 e successive modifiche e integrazioni, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente Ordinanza.

30/09/2013

IL SINDACO
dott.ssa Stefania Bonaldi